



**TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

**Sezione civile**

\*\*\*

Il Giudice Designato,

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,

letta la proposta di concordato minore presentata nell'interesse di FORTUGNO SASCIA GIUSEPPE, con l'ausilio dell'OCC, dott.ssa Alida Maria Marchese, ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII;

letta la relazione redatta dal professionista incaricato e considerate le conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità della proposta;

letta l'integrazione depositata il 10.03.2026;

ritenuto che la proposta appare idonea a soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 74, 75 e 76 CCII (restando salva la successiva verifica delle condizioni per l'omologazione);

visto l'art. 78 CCII;

ritenuto che vanno concesse le misure protettive richieste dai debitori;

ritenuto che non appare – allo stato – necessaria la nomina di un commissario giudiziale, apparendo sufficiente a tutelare gli interessi delle parti la figura dell'OCC;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore;

dispone che, a cura dell'OCC, il presente decreto e la proposta siano immediatamente comunicati a tutti i creditori;

assegna ai creditori il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte i creditori che con la comunicazione di cui sopra dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione del presente decreto sul sito del suindicato Tribunale, entro la data del 24.04.2026 e sino alla data dell'udienza;

dispone che il gestore della crisi provveda alla pubblicazione del decreto nel registro delle imprese, se il debitore svolge attività di impresa;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azione esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Fissa per la trattazione del procedimento e per la decisione in ordine all'omologazione del concordato l'udienza del 7 luglio 2026;

dispone che l'udienza si svolgerà secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; assegna alle parti e al professionista termine sino al 7 luglio 2026 per il deposito di sintetiche note scritte in sostituzione dell'udienza.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'OCC.

Caltanissetta, 02.04.2026

Il Giudice

Dott.ssa Ester Rita DiFrancesco